



Procedura : **2010/0065(COD)**

Ciclo del documento : [A7-0348/2010](#)

Testi presentati :

**A7-0348/2010**

Discussioni :

 **PV 14/12/2010 - 7**  
**CRE 14/12/2010 - 7**

Votazioni :

 **PV 14/12/2010 - 9.20**  
**Dichiarazioni di voto**  
**Dichiarazioni di voto**

Testi approvati :

 **P7\_TA(2010)0471**

## Testi approvati

Martedì 14 dicembre 2010 - Strasburgo

Edizione provvisoria

**Tratta di esseri umani \*\*\*I**

[P7\\_TA-PROV\(2010\)0471](#)

[A7-0348/2010](#)

- ▶ [Risoluzione](#)
- ▶ [Testo consolidato](#)

▶ **Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che abroga la decisione quadro 2002/629/GAI (COM(2010)0095 – C7-0087/2010 – 2010/0065(COD))**



**(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)**

*Il Parlamento europeo,*

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (**COM(2010)0095**),
- visti l'articolo 294, paragrafo 2, l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0087/2010),
- visto il parere della commissione giuridica sulla base giuridica proposta,
- visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
- visti i contributi dei parlamenti nazionali relativamente al progetto di atto legislativo,

- visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 21 ottobre 2010,
  - previa consultazione del Comitato delle regioni,
  - visto l'impegno assunto dal rappresentante del Consiglio con lettera del 25 novembre 2010 di approvare la posizione del Parlamento europeo in conformità dell'articolo 294, paragrafo 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
  - visti gli articoli 55 e 37 del suo regolamento,
  - viste le decisioni congiunte della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere conformemente all'articolo 51 del regolamento,
  - viste le relazioni della commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni e della commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere (**A7-0348/2010**),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
  2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
  3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

► **Posizione del Parlamento europeo definita in prima lettura il 14 dicembre 2010 in vista dell'adozione della direttiva 2010/.../UE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani e la protezione delle vittime, che *sostituisce* la decisione quadro 2002/629/GAI**



P7\_TC1-COD(2010)0065

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 2, e l'articolo 83, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo<sup>(1)</sup>,

previa consultazione del Comitato delle regioni,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria<sup>(2)</sup>,

**considerando quanto segue:**

(1) La tratta degli esseri umani è un reato grave, spesso commesso nell'ambito della criminalità organizzata, e una seria violazione dei diritti fondamentali esplicitamente vietata dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. **La prevenzione e la repressione della tratta degli esseri umani sono una priorità dell'Unione e degli Stati membri.**

**(2) La presente direttiva è parte dell'azione globale contro la tratta di esseri umani, che include azioni che coinvolgono paesi terzi come dichiarato nel «Libro bianco sulle iniziative per rafforzare la dimensione esterna dell'Unione nelle iniziative contro la tratta di esseri umani: verso un'azione dell'Unione europea a livello mondiale contro la tratta degli esseri umani». In tale contesto occorre realizzare azioni nei paesi terzi da cui provengono e vengono trasferite le vittime della tratta per svolgere un'opera di sensibilizzazione, ridurre la vulnerabilità, sostenere e assistere le vittime, lottare contro le cause profonde del fenomeno e aiutare i paesi interessati a sviluppare un'adeguata legislazione per contrastare la tratta.**

**(3) La presente direttiva riconosce la specificità di genere del fenomeno e che la tratta degli uomini e quella delle donne hanno spesso fini diversi. Per questo motivo, anche le misure di assistenza e sostegno dovrebbero integrare una specificità di genere laddove opportuno. I fattori che spingono le persone a lasciare il proprio paese d'origine (fattori «push») e quelli che li attraggono nei paesi di destinazione (fattori «pull») possono divergere secondo i settori interessati, ad esempio l'industria del sesso o lo sfruttamento del lavoro nel settore edile, agricolo o della servitù domestica.**

(4) L'Unione europea si è impegnata a prevenire e combattere la tratta degli esseri umani e a proteggere i diritti delle vittime: a tal fine sono stati adottati la decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio, del 19 luglio 2002, sulla lotta alla tratta degli esseri umani<sup>(3)</sup> e il piano UE sulle migliori pratiche, le norme e le procedure per contrastare e prevenire la tratta di esseri umani<sup>(4)</sup>. **Inoltre, il programma di Stoccolma, adottato dal Consiglio europeo, accorda una netta priorità alla lotta contro la tratta degli esseri umani. Occorre prevedere ulteriori misure, quali il sostegno per lo sviluppo di indicatori comuni generali dell'Unione per l'identificazione delle vittime della tratta, mediante lo scambio di migliori prassi tra tutte le parti in causa, in particolare i servizi sociali pubblici e privati.**

**(5) Le autorità di contrasto degli Stati membri dovrebbero continuare a collaborare per rafforzare la lotta contro la tratta degli esseri umani. Sono a tal proposito essenziali una stretta cooperazione transfrontaliera che comprenda lo scambio di informazioni e di migliori prassi nonché un dialogo aperto e costante tra autorità di polizia, giudiziarie e finanziarie degli Stati membri. Il coordinamento delle indagini e delle azioni penali nei casi di tratta degli esseri umani dovrebbe essere agevolato da una cooperazione rafforzata con Europol e Eurojust, l'istituzione di squadre investigative comuni e l'attuazione della decisione quadro 2009/948/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla prevenzione e la risoluzione dei conflitti relativi all'esercizio della giurisdizione nei procedimenti penali<sup>(5)</sup>.**

**(6) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare le organizzazioni della società civile, comprese le organizzazioni non governative la cui attività è riconosciuta nella lotta contro la tratta degli esseri umani, e collaborare strettamente con esse, in particolare per quanto riguarda le iniziative politiche, le campagne di informazione e sensibilizzazione, i programmi di ricerca e istruzione e la formazione, nonché la verifica e la valutazione dell'impatto delle misure di contrasto della tratta.**

(7) La presente direttiva adotta un approccio globale, integrato e **incentrato sui diritti umani** alla lotta contro la tratta degli esseri umani e **nell'attuarla occorre tener conto della direttiva 2004/81/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, riguardante il titolo di soggiorno da rilasciare ai cittadini di paesi terzi vittime della tratta di esseri umani o coinvolti in un «azione di favoreggiamento dell'immigrazione illegale che cooperino con le autorità competenti<sup>(6)</sup>, e della direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare<sup>(7)</sup>.** I principali obiettivi della presente direttiva sono una più rigorosa prevenzione e repressione e la protezione dei diritti delle vittime. **La presente direttiva adotta una comprensione contestuale delle varie forme della tratta ed è volta a garantire che ogni forma sia combattuta con le misure più efficaci.**

**(8) Poiché i minori costituiscono una categoria più vulnerabile e corrono quindi maggiori rischi di divenire vittime della tratta degli esseri umani, occorre che tutte le disposizioni della presente direttiva siano applicate tenendo conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e alla Convenzione ONU del 1989 sui diritti del fanciullo.**

(9) Il protocollo ONU del 2000 per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale, e la Convenzione del Consiglio d'Europa del 2005 sulla lotta contro la tratta di esseri umani rappresentano passi decisivi nel processo di potenziamento della cooperazione internazionale nella lotta contro la tratta degli esseri umani. **Occorre rilevare che la Convenzione del Consiglio d'Europa contiene un meccanismo di valutazione, composto dal gruppo di esperti nella lotta contro la tratta di esseri umani (GRETA) e dal Comitato delle parti. Per evitare la duplicazione di sforzi occorre sostenere il coordinamento tra le organizzazioni internazionali con competenze in materia di azioni contro la tratta degli esseri umani.**

**(10) La presente direttiva lascia impregiudicato il principio di non respingimento (non refoulement) conformemente alla convenzione relativa allo stato dei rifugiati del 28**

**luglio 1951 (Convenzione di Ginevra) nonché all'articolo 4 e all'articolo 19, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.**

(11) Per adeguarsi alla recente evoluzione del fenomeno della tratta degli esseri umani, la presente direttiva adotta una nozione più ampia rispetto alla decisione quadro 2002/629/GAI di ciò che dovrebbe essere considerato tratta degli esseri umani e include pertanto altre forme di sfruttamento. Nel contesto della presente direttiva, l'accattonaggio forzato dovrebbe essere inteso come una forma di lavoro o servizio forzato quali definiti nella convenzione OIL n. 29 del 1930 concernente il lavoro forzato ed obbligatorio. Pertanto, lo sfruttamento dell'accattonaggio, **compreso l'uso per l'accattonaggio di una persona dipendente vittima della tratta**, rientra nell'ambito della definizione di tratta degli esseri umani solo qualora siano presenti tutti gli elementi del lavoro o servizio forzato. Alla luce della pertinente giurisprudenza, la validità di qualsiasi eventuale consenso a prestare tale servizio dovrebbe essere valutata caso per caso. Tuttavia, nel caso di minori, qualsiasi eventuale consenso non dovrebbe mai essere considerato valido. L'espressione «sfruttamento di attività criminali» dovrebbe essere intesa come lo sfruttamento di una persona affinché commetta, tra l'altro, atti di borseggio, taccheggio, **traffico di stupefacenti** e altre attività analoghe che sono oggetto di sanzioni e implicano un vantaggio finanziario. Tale definizione contempla anche la tratta di esseri umani perpetrata ai fini del prelievo di organi, pratica che costituisce una grave violazione della dignità umana e dell'incolumità fisica, **nonché, ad esempio, altri comportamenti quali l'adozione illegale o il matrimonio forzato nella misura in cui soddisfano gli elementi costitutivi della tratta degli esseri umani**.

(12) I livelli delle sanzioni nella presente direttiva riflettono la preoccupazione crescente negli Stati membri **in relazione allo sviluppo del fenomeno della tratta degli esseri umani. Per questo motivo la presente direttiva utilizza come base i livelli 3 e 4 delle conclusioni del Consiglio, del 24 e 25 aprile 2002, sull'approccio da adottare per l'armonizzazione delle pene**. Quando il reato è commesso in determinate circostanze, per esempio se la vittima è particolarmente vulnerabile, la sanzione dovrebbe essere più severa. Nel contesto della presente direttiva, fra queste persone devono essere compresi almeno i minori. **Altri elementi che si possono prendere in considerazione nel valutare la vulnerabilità della vittima comprendono, ad esempio, il genere, la gravidanza, lo stato di salute e la disabilità**. Se il reato è particolarmente grave, ad esempio se ha messo in pericolo la vita della vittima, con ricorso a violenze gravi, **quali la tortura, il consumo forzato di droghe/medicinali, lo stupro o altre gravi forme di violenza psicologica, fisica o sessuale, o ha altrimenti causato un pregiudizio particolarmente grave alla vittima, dovrebbe tradursi in sanzioni più severe**. Nella presente direttiva ogni riferimento alla consegna è da intendersi ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri<sup>(8)</sup>. **La gravità del reato commesso può essere considerata nell'ambito dell'esecuzione della pena**.

(13) **Nella lotta alla tratta degli esseri umani è necessario avvalersi pienamente degli strumenti in vigore sul sequestro e la confisca dei proventi di reato, ad esempio la Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale e relativi protocolli, la Convenzione del Consiglio d'Europa del 1990 sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, la decisione quadro 2001/500/GAI del Consiglio, del 26 giugno 2001, concernente il riciclaggio di denaro, l'individuazione, il rintracciamento, il congelamento o sequestro e la confisca degli strumenti e dei proventi di reato<sup>(9)</sup>, la decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato<sup>(10)</sup>. Occorre promuovere l'uso degli strumenti e proventi sequestrati e confiscati provenienti dai reati di cui alla presente direttiva per finanziare l'assistenza e la protezione delle vittime, compreso il loro risarcimento e l'applicazione della legislazione transfrontaliera dell'Unione contro le attività della tratta**.

(14) Occorre tutelare le vittime della tratta degli esseri umani, conformemente ai principi fondamentali degli ordinamenti giuridici degli Stati membri interessati, dall'azione penale e dalle sanzioni per le attività criminali, quali l'uso di documenti falsi o la commissione di reati previsti dalla legislazione sulla prostituzione o l'immigrazione, che siano state costrette a compiere come conseguenza diretta dell'essere vittime della tratta. Una tale protezione mira a salvaguardare i diritti umani delle vittime, prevenire un'ulteriore vittimizzazione e ad incoraggiarle a testimoniare nei procedimenti penali contro gli autori dei reati. La protezione non dovrebbe escludere azioni giudiziarie o sanzioni penali per i reati commessi intenzionalmente o nei quali si ravvisa una partecipazione intenzionale.

(15) Per garantire il buon esito delle indagini e dell'azione penale relative ai reati di tratta degli esseri umani, l'avvio delle indagini non dovrebbe, **in linea di massima**, essere subordinato alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima. **Qualora richiesto dalla natura dell'atto**, tali reati dovrebbero essere perseguibili per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età. **La durata del congruo periodo di tempo di perseguibilità dovrebbe essere determinata conformemente alle rispettive legislazioni nazionali**. Le autorità di contrasto dovrebbero essere adeguatamente formate, anche per migliorare la cooperazione internazionale con le autorità giudiziarie. Sarebbe opportuno mettere a disposizione dei responsabili dell'indagine e dell'azione penale relative a tali reati gli strumenti investigativi usati contro la criminalità organizzata e altri reati gravi, **tra cui, se del caso**, l'intercettazione di comunicazioni, la sorveglianza discreta, compresa la sorveglianza elettronica, il controllo dei conti bancari o altre indagini finanziarie.

(16) Per garantire un'azione penale efficace contro i gruppi della criminalità internazionale dediti alla tratta degli esseri umani nei paesi terzi, che hanno il centro delle loro attività in uno

Stato membro, occorre stabilire la giurisdizione per il reato di tratta quando l'autore del reato ha la cittadinanza **dello** Stato membro **in questione** e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro. Analogamente, **è possibile** stabilire la giurisdizione quando **l'autore del reato risiede abitualmente in uno Stato membro**, la vittima ha la cittadinanza o risiede abitualmente in uno Stato membro, o il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio di uno Stato membro e il reato è stato commesso al di fuori del territorio di quello Stato membro.

(17) Mentre la direttiva 2004/81/CE prevede il rilascio di un titolo di soggiorno alle vittime della tratta degli esseri umani che siano cittadini di paesi terzi e la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri<sup>(11)</sup>, disciplina l'esercizio del diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, nonché la protezione contro l'allontanamento, la presente direttiva stabilisce specifiche misure di protezione per tutte le vittime della tratta degli esseri umani e non riguarda di conseguenza le condizioni del loro soggiorno nel territorio degli Stati membri.

(18) Occorre che le vittime della tratta possano esercitare effettivamente i propri diritti. È quindi necessario che dispongano di assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo il procedimento penale. **Gli Stati membri dovrebbero fornire le risorse per finanziare l'assistenza, il sostegno e la protezione delle vittime.** L'assistenza e il sostegno forniti dovrebbero comprendere almeno una serie minima di misure necessarie per consentire alle vittime di ristabilirsi e di sottrarsi ai trafficanti. Nell'attuazione pratica di tali misure occorre tenere conto, in base ad una valutazione individuale effettuata conformemente alle procedure nazionali, delle condizioni, **del contesto culturale** e delle esigenze della persona interessata. L'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti alla persona in questione non appena vi sia ragionevole motivo di ritenere che essa possa essere stata vittima di tratta e indipendentemente dalla sua volontà di testimoniare o meno. **Qualora la vittima non risieda legalmente nello Stato membro interessato, l'assistenza e il sostegno dovrebbero essere forniti** incondizionatamente **almeno durante** il periodo di riflessione. Se, una volta completato il processo di individuazione o scaduto il periodo di riflessione, la vittima non è ritenuta ammissibile al titolo di soggiorno o non abbia altrimenti residenza legale nello Stato membro interessato, **o se la vittima ha lasciato il territorio di detto Stato membro**, lo Stato membro interessato non è obbligato a continuare a fornirle assistenza e sostegno sulla base della presente direttiva. Ove necessario, per circostanze quali cure mediche in corso a causa delle gravi conseguenze fisiche o psicologiche del reato o sicurezza della vittima a rischio per le dichiarazioni da essa rilasciate nel procedimento penale, l'assistenza e il sostegno dovrebbero proseguire per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale.

(19) La decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio, del 15 marzo 2001, relativa alla posizione della vittima nel procedimento penale<sup>(12)</sup> stabilisce una serie di diritti delle vittime nei procedimenti penali, fra cui il diritto alla protezione e al risarcimento. Le vittime della tratta dovrebbero avere inoltre accesso **rapidamente** alla consulenza legale e, **secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario**, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. **Le autorità competenti potrebbero inoltre fornire tale assistenza legale ai fini di una domanda di risarcimento dallo Stato.** Scopo della consulenza legale è consentire alle vittime di essere informate e consigliate sul ventaglio di possibilità a loro disposizione. **La consulenza legale dovrebbe essere fornita da una persona che ha ricevuto una formazione giuridica adeguata senza essere necessariamente un avvocato.** La consulenza legale e, **secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario**, l'assistenza legale dovrebbero essere fornite a titolo gratuito, almeno quando la vittima non disponga di risorse finanziarie sufficienti, in modo conforme alle procedure interne degli Stati membri. Poiché è improbabile che i minori vittime di tratta, in particolare, dispongano di tali risorse, la consulenza legale e l'assistenza legale sarebbero praticamente gratuite per loro. Inoltre, sulla base di una valutazione individuale dei rischi, effettuata conformemente alle procedure nazionali, le vittime dovrebbero essere protette contro la ritorsione, l'intimidazione e il rischio di essere di nuovo oggetto di tratta.

(20) Le vittime della tratta degli esseri umani, che subiscono le conseguenze di abusi e trattamenti degradanti, quali sfruttamento sessuale, **abusi sessuali**, stupro, pratiche simili alla schiavitù o prelievo di organi, solitamente legati al reato di tratta, dovrebbero essere protette contro la cosiddetta vittimizzazione secondaria e contro ogni altro trauma durante il procedimento penale. **Occorre evitare ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale, ad esempio, se opportuno, tramite la registrazione video, quanto prima possibile nel procedimento, di tali audizioni.** A tal fine, le vittime della tratta degli esseri umani dovrebbero beneficiare di un trattamento adeguato, basato sulle loro esigenze individuali, durante le indagini e i procedimenti penali. La valutazione delle esigenze individuali dovrebbe tener conto di elementi quali l'età, un'eventuale gravidanza, lo stato di salute, la disabilità o altre condizioni personali, nonché delle conseguenze fisiche o psicologiche dell'attività criminale di cui la vittima è stata oggetto. L'eventuale trattamento e le sue modalità di applicazione devono essere decisi, caso per caso, conformemente alle disposizioni nazionali, alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari.

**(21) Le misure di assistenza e sostegno alle vittime dovrebbero essere fornite su base informata e consensuale. Le vittime dovrebbero pertanto essere al corrente degli aspetti salienti delle suddette misure, che non dovrebbero essere loro imposte. Il rifiuto da parte della vittima delle misure di assistenza o sostegno non dovrebbe comportare l'obbligo per le autorità competenti dello Stato membro interessato di offrire alla vittima misure alternative.**

(22) Oltre alle misure per tutte le vittime della tratta, occorre che gli Stati membri garantiscano specifiche misure di assistenza, sostegno e protezione per i minori. Tali misure devono essere applicate tenendo conto dell'interesse superiore del minore conformemente alla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo. Quando l'età di una persona oggetto della tratta di esseri umani è incerta e sussistono motivi per ritenere che sia inferiore agli anni diciotto, si presume che la persona in questione sia un minore ed essa riceve assistenza, sostegno e protezione immediati. Le misure di assistenza e sostegno per i minori dovrebbero essere intese al recupero fisico e psico-sociale e ad una soluzione duratura per il minore in questione. **L'accesso all'istruzione aiuterebbe il minore a reintegrarsi** nella società. Tenuto conto della particolare vulnerabilità dei minori vittime della tratta di esseri umani, si dovrebbero prevedere ulteriori misure di protezione per tutelarli in occasione delle audizioni rese durante le indagini e i procedimenti penali.

**(23) Occorre dedicare un'attenzione speciale ai minori non accompagnati vittime della tratta degli esseri umani, in quanto la loro situazione di particolare vulnerabilità richiede assistenza e sostegno specifici. Gli Stati membri dovrebbero applicare misure di accoglienza specifiche per le esigenze del minore non accompagnato vittima della tratta degli esseri umani, dal momento in cui è identificato fino a quando si perviene a una soluzione durevole, provvedendo all'applicazione delle salvaguardie procedurali del caso. Occorre adottare le misure necessarie per provvedere, laddove opportuno, alla nomina di un tutore e/o di un rappresentante ai fini della salvaguardia dell'interesse superiore del minore. Occorre decidere il più rapidamente possibile del futuro di ciascuna vittima minore non accompagnata, per trovare soluzioni durevoli basate su valutazioni caso per caso tenendo conto innanzitutto del suo interesse superiore. Tra le soluzioni durevoli vi potrebbe essere il ritorno e la reintegrazione nel paese d'origine o di ritorno, l'integrazione nella società ospitante, il rilascio di uno status di protezione internazionale o di altro tipo secondo la legislazione nazionale degli Stati membri.**

**(24) Se, conformemente alla presente direttiva, occorre nominare il tutore e/o rappresentante di un minore, questi ruoli possono essere svolti dalla stessa persona o da una persona giuridica, istituzione o autorità.**

(25) Gli Stati membri dovrebbero stabilire ovvero rafforzare le politiche di prevenzione della tratta degli esseri umani – prevedendo anche misure che scoraggino e **riducano** la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento, e riducano il rischio di divenire vittime della tratta – attraverso la ricerca, **inclusa la ricerca su nuove forme di tratta di esseri umani**, l'informazione, la sensibilizzazione e l'istruzione. Nell'ambito di tali iniziative dovrebbero adottare una prospettiva di genere e un approccio fondato sui diritti dei minori. I funzionari suscettibili di entrare in contatto con vittime effettive o potenziali dovrebbero essere adeguatamente preparati a individuare tali vittime e ad occuparsene. Questo obbligo di formazione **dovrebbe essere promosso per i membri delle varie categorie seguenti che possono entrare in contatto con le vittime**: operatori di polizia, guardie di frontiera, **funzionari dei servizi per l'immigrazione, pubblici ministeri, avvocati, giudici e personale giudiziario**, ispettori del lavoro, **operatori sociali e dell'infanzia nonché** personale sanitario e consolare, ma potrebbe estendersi a seconda delle circostanze locali ad altri funzionari pubblici che possono entrare in contatto con vittime della tratta durante il loro lavoro.

(26) La direttiva 2009/52/CE prevede sanzioni penali a carico dei datori di lavoro che impiegano cittadini di paesi terzi in posizione irregolare e che, pur non essendo stati accusati o condannati per tratta di esseri umani, consapevolmente ricorrono al lavoro o ai servizi di una persona vittima della tratta. Oltre a ciò, gli Stati membri devono prendere in considerazione la possibilità di irrogare sanzioni a chi si avvale di qualsiasi servizio di una persona sapendo che è vittima della tratta: potrebbero essere così perseguiti anche i datori di lavoro di cittadini di paesi terzi in posizione regolare e di cittadini dell'Unione, e quanti ricorrono ai servizi sessuali di qualsiasi persona vittima della tratta, indipendentemente dalla sua cittadinanza.

(27) Gli Stati membri dovrebbero istituire, secondo le modalità ritenute opportune conformemente alla loro organizzazione interna e tenendo conto della necessità di una struttura minima con compiti individuati, sistemi nazionali di monitoraggio, quali ad esempio relatori nazionali o meccanismi equivalenti, per valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, **raccogliere statistiche**, misurare i risultati delle azioni anti-tratta e presentare relazioni periodiche. **Tali relatori nazionali o meccanismi equivalenti sono già costituiti in una rete informale dell'Unione istituita dalle conclusioni del Consiglio del 4 giugno 2009. Un coordinatore antitratta parteciperebbe ai lavori di tale rete, che offre all'Unione e agli Stati membri informazioni strategiche obiettive, affidabili, raffrontabili e aggiornate nell'ambito della tratta degli esseri umani e uno scambio di esperienze e migliori prassi nel settore della prevenzione e repressione della tratta a livello dell'Unione. Il Parlamento europeo dovrebbe aver diritto di partecipare alle attività comuni dei relatori nazionali o meccanismi equivalenti.**

**(28) Per valutare i risultati delle azioni anti-tratta, l'Unione dovrebbe continuare i lavori sulle metodologie e sui metodi di raccolta dei dati per elaborare statistiche raffrontabili.**

**(29) Alla luce del programma di Stoccolma e al fine di sviluppare una strategia consolidata dell'Unione contro la tratta degli esseri umani, intesa a rafforzare ulteriormente l'impegno e gli sforzi dell'Unione e degli Stati membri nella prevenzione e repressione di tale tratta, gli Stati membri dovrebbero agevolare i compiti del coordinatore antitratta, tra i quali possono figurare ad esempio il miglioramento del coordinamento e della coerenza, evitando una duplicazione degli sforzi, tra le istituzioni e le agenzie dell'Unione**

**nonché tra gli Stati membri e gli interlocutori internazionali, il contributo allo sviluppo di politiche e strategie dell'Unione europea nuove o vigenti rilevanti per la lotta contro la tratta di esseri umani o la comunicazione alle istituzioni dell'Unione europea.**

**(30) La presente direttiva mira a modificare e ad ampliare le disposizioni della decisione quadro 2002/629/GAI del Consiglio. Siccome le modifiche da apportare sono sostanziali per numero e natura, è opportuno che, ai fini della chiarezza, la decisione quadro sia modificata nella sua interezza.**

**(31) Conformemente al punto 34 dell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio»<sup>(13)</sup>, gli Stati membri sono invitati a redigere e rendere pubblici, nell'interesse proprio e dell'Unione, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.**

(32) Poiché l'obiettivo della presente direttiva, vale a dire lottare contro la tratta degli esseri umani, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma può, a motivo della portata o degli effetti dell'azione in questione, essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in virtù del principio di sussidiarietà di cui **all'articolo 5** del trattato sull'Unione europea. In virtù del principio di proporzionalità, di cui a detto articolo, la presente direttiva si limita a quanto è necessario per il conseguimento di tale obiettivo.

(33) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti, in particolare, dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, segnatamente la dignità umana, la proibizione della schiavitù, del lavoro forzato e della tratta degli esseri umani, la proibizione della tortura e delle pene o trattamenti inumani o degradanti, i diritti del bambino, il diritto alla libertà e alla sicurezza, la libertà di espressione e d'informazione, la protezione dei dati di carattere personale, il diritto a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale e i principi della legalità e della proporzionalità dei reati e delle pene. In particolare, la presente direttiva è volta a garantire il pieno rispetto di tali diritti e principi e deve essere attuata di conseguenza.

(34) A norma **dell'articolo 3** del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato **al trattato sull'Unione europea** e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'Irlanda **ha** notificato che **desidera** partecipare all'adozione e all'applicazione della presente direttiva.

**(35) A norma degli articoli 1 e 2** del protocollo (n. 21) sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato **al trattato sull'Unione europea** e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, **e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo**, il Regno Unito non **partecipa** all'adozione della presente direttiva e non è **vincolato** da essa, né è **soggetto** alla sua applicazione.

**(36) A norma degli articoli 1 e 2** del protocollo (n. 22) sulla posizione della Danimarca, allegato **al trattato sull'Unione europea** e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea, la Danimarca non partecipa all'adozione della presente decisione e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

#### **HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:**

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva stabilisce norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore della tratta degli esseri umani. Essa introduce altresì disposizioni comuni, **tenendo conto della prospettiva di genere**, per rafforzare la prevenzione dei reati e la protezione delle vittime.

Articolo 2

Reati relativi alla tratta degli esseri umani

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano puniti i seguenti atti intenzionali:

il reclutamento, il trasporto, il trasferimento, l'alloggio o l'accoglienza di persone, compreso il passaggio o il trasferimento dell'autorità su queste persone, con la minaccia dell'uso o con l'uso stesso della forza o di altre forme di coercizione, con il rapimento, la frode, l'inganno, l'abuso di autorità o della posizione di vulnerabilità o con l'offerta o l'accettazione di somme di denaro o vantaggi per ottenere il consenso di una persona che ha autorità su un'altra, a fini di sfruttamento.

2. Per posizione di vulnerabilità si intende una situazione in cui la persona in questione non ha altra scelta effettiva ed accettabile se non cedere all'abuso di cui è vittima.

3. Lo sfruttamento comprende, come minimo, lo sfruttamento della prostituzione altrui o altre forme di sfruttamento sessuale, il lavoro o i servizi forzati, compreso l'accattonaggio, la schiavitù o pratiche simili alla schiavitù, la servitù, lo sfruttamento di attività illecite, o il prelievo di organi.
4. Il consenso della vittima della tratta di esseri umani allo sfruttamento, programmato o effettivo, è irrilevante in presenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.
5. La condotta di cui al paragrafo 1, qualora coinvolga minori, è punita come reato di tratta degli esseri umani anche in assenza di uno dei mezzi indicati al paragrafo 1.
6. Ai fini della presente direttiva per «minore» si intende la persona di età inferiore agli anni diciotto.

#### Articolo 3

##### Istigazione, favoreggiamento, concorso e tentativo

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché siano passibili di sanzioni l'istigazione, il favoreggiamento, il concorso e il tentativo nella commissione dei reati di cui all'articolo 2.

#### Articolo 4

##### Sanzioni

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano punibili con una reclusione non inferiore ad **almeno** cinque anni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 2 siano punibili con una reclusione non inferiore ad almeno dieci anni laddove ricorra una delle seguenti circostanze:
  - a) il reato è stato commesso nei confronti di una vittima particolarmente vulnerabile, compresi, nel contesto della presente direttiva, almeno tutti i minori;
  - b) il reato è stato commesso nel contesto di un'organizzazione criminale ai sensi della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata<sup>(14)</sup> ;
  - c) il reato, commesso intenzionalmente o per negligenza grave, ha messo in pericolo la vita della vittima;
  - d) il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato alla vittima un pregiudizio particolarmente grave.

3. ***Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il fatto che un reato di cui all'articolo 2 sia stato commesso da un pubblico ufficiale nell'esercizio delle sue funzioni sia considerato una circostanza aggravante.***

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché i reati di cui all'articolo 3 siano puniti con sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive, che possono dar luogo a consegna.

#### Articolo 5

##### Responsabilità delle persone giuridiche

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili dei reati di cui agli articoli 2 e 3 commessi a loro vantaggio da qualsiasi soggetto, che agisca a titolo individuale o in quanto membro di un organismo della persona giuridica, che detenga una posizione preminente in seno alla persona giuridica, basata:

- a) sul potere di rappresentanza di detta persona giuridica, oppure
- b) sul potere di prendere decisioni per conto della persona giuridica, oppure
- c) sull'esercizio del controllo in seno a tale persona giuridica.

2. Gli Stati membri adottano inoltre le misure necessarie affinché le persone giuridiche possano essere ritenute responsabili qualora la mancata sorveglianza o il mancato controllo da parte di un soggetto tra quelli descritti al paragrafo 1 abbia reso possibile la commissione, a vantaggio della persona giuridica, di uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3 da parte di una persona sottoposta all'autorità di tale soggetto.

3. La responsabilità delle persone giuridiche ai sensi dei paragrafi 1 e 2 non esclude l'avvio di procedimenti penali contro le persone fisiche che abbiano commesso uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3, abbiano istigato qualcuno a commetterli o vi abbiano concorso.

4. Ai sensi della presente direttiva, per «persona giuridica» s'intende qualsiasi ente che sia tale in forza del diritto nazionale applicabile, ad eccezione degli Stati o di altre istituzioni pubbliche nell'esercizio dei pubblici poteri e delle organizzazioni internazionali pubbliche.

#### Articolo 6

##### Sanzioni applicabili alle persone giuridiche

Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché alla persona giuridica ritenuta responsabile ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, siano applicate sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, che comprendano sanzioni pecuniarie penali o non penali e che possano comprendere anche altre sanzioni quali:

- a) esclusione dal godimento di un beneficio o aiuto pubblico;
- b) interdizione temporanea o permanente di esercitare un'attività commerciale;
- c) assoggettamento a sorveglianza giudiziaria;
- d) provvedimenti giudiziari di scioglimento;
- e) chiusura temporanea o permanente degli stabilimenti che sono stati usati per commettere il reato.

#### **Articolo 7**

##### **Sequestro e confisca**

***Gli Stati membri adottano le misure necessarie per assicurare che le autorità competenti nazionali abbiano facoltà di sequestrare e confiscare gli strumenti e i proventi dei reati di cui alla presente direttiva.***

#### Articolo 8

##### Mancato esercizio dell'azione penale o mancata applicazione di sanzioni alle vittime

Gli Stati membri **adottano le misure necessarie**, conformemente ai principi fondamentali dei loro ordinamenti giuridici, **per conferire alle autorità nazionali competenti il potere** di non perseguire né imporre sanzioni alle vittime della tratta di esseri umani coinvolte in attività criminali che sono state costrette a compiere come conseguenza diretta di uno degli atti di cui all'articolo 2.

#### Articolo 9

## Indagini e azione penale

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le indagini o l'azione penale relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3 non siano subordinate alle dichiarazioni o all'accusa formulate dalla vittima e il procedimento penale possa continuare anche se la vittima ritratta le proprie dichiarazioni.
2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, **qualora richiesto dalla natura dell'atto**, i reati di cui agli articoli 2 e 3 possano essere perseguiti per un congruo periodo di tempo dopo che la vittima ha raggiunto la maggiore età.
3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 ricevano la formazione necessaria.
4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le persone, le unità o i servizi incaricati delle indagini o dell'azione penale per i reati di cui agli articoli 2 e 3 dispongano di strumenti investigativi efficaci, quali quelli utilizzati contro la criminalità organizzata o altri reati gravi.

## Articolo 10

### Giurisdizione

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie a stabilire la propria giurisdizione per i reati di cui agli articoli 2 e 3 nei seguenti casi:
  - a) il reato è stato commesso anche solo parzialmente sul suo territorio, oppure
  - b) l'autore del reato è un suo cittadino.
2. **Gli Stati membri informano la Commissione qualora decidano di stabilire ulteriormente la giurisdizione per un reato di cui agli articoli 2 e 3 commesso al di fuori del loro territorio, ossia quando:**
  - a) il reato è stato commesso contro **uno dei loro cittadini** o contro una persona che risiede abitualmente nel territorio **dello Stato membro interessato**, oppure
  - b) il reato è stato commesso a vantaggio di una persona giuridica che ha sede nel territorio dello Stato membro interessato; oppure
  - c) l'autore del reato risiede abitualmente nel territorio **dello Stato membro interessato**.
3. Per le azioni penali relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, commessi al di fuori del territorio dello Stato membro interessato, **ciascuno Stato membro adotta, nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), e può adottare, nei casi di cui al paragrafo 2**, le misure necessarie affinché la sua giurisdizione non sia subordinata alla condizione:
  - a) che i fatti costituiscano reato nel luogo in cui sono stati commessi, oppure
  - b) che il reato sia perseguibile solo su querela della vittima nel luogo in cui è stato commesso o su segnalazione dello Stato in cui è stato commesso.

## Articolo 11

### Assistenza e sostegno alle vittime **della tratta di esseri umani**

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le vittime ricevano assistenza e sostegno prima, durante e per un congruo periodo di tempo dopo la conclusione del procedimento penale, per permettere loro di esercitare i diritti sanciti dalla decisione quadro 2001/220/GAI del Consiglio e dalla presente direttiva.

2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché una persona riceva assistenza e sostegno non appena le autorità competenti hanno **ragionevole** motivo di ritenere che nei suoi confronti sia stato compiuto uno dei reati di cui agli articoli 2 e 3.

3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché l'assistenza e il sostegno alla vittima non siano subordinati alla sua volontà di **cooperare nelle indagini penali, nel procedimento giudiziario e nel processo, fatte salve la direttiva 2004/81/CE o norme nazionali analoghe**.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per predisporre adeguati meccanismi di individuazione precoce e di sostegno delle vittime, in cooperazione con le pertinenti organizzazioni di sostegno.

5. Le misure di assistenza e sostegno di cui **ai paragrafi 1 e 2** sono **fornite su base informata e consensuale e prevedono** almeno livelli di vita **in grado di permettere alle vittime** la sussistenza fornendo loro un alloggio adeguato e sicuro e assistenza materiale, le cure mediche necessarie, fra cui assistenza psicologica, consigli e informazioni e, se necessario, servizi di traduzione ed interpretariato.

**6. Le informazioni di cui al paragrafo 5 riguardano, se del caso, il periodo di riflessione e ristabilimento ai sensi della direttiva 2004/81/CE e informazioni sulla possibilità di concedere protezione internazionale ai sensi della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta<sup>(15)</sup> e della direttiva 2005/85/CE del Consiglio, del 1° dicembre 2005, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato<sup>(16)</sup> o di altri strumenti internazionali o disposizioni nazionali analoghe.**

7. Gli Stati membri tengono conto delle esigenze **specifiche** delle vittime, **dovute in particolare a gravidanza, stato di salute, disabilità, disturbi mentali o psicologici o forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale**.

## Articolo 12

Tutela delle vittime della tratta degli esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Le misure di protezione di cui al presente articolo si applicano in aggiunta ai diritti sanciti nella decisione quadro 2001/220/GAI.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso **senza indugio** alla consulenza legale **e, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario**, all'assistenza legale, anche ai fini di una domanda di risarcimento. **La consulenza legale e l'assistenza legale sono gratuite** se la vittima non dispone di risorse finanziarie sufficienti.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime di tratta degli esseri umani ricevano adeguata protezione sulla base di una valutazione individuale dei rischi, tra l'altro accedendo ai programmi di protezione delle vittime o ad altre misure analoghe, se necessario e conformemente alle disposizioni o procedure nazionali.

4. Fermo restando il diritto alla difesa e in base a una valutazione individuale delle autorità competenti sulla situazione personale della vittima, gli Stati membri provvedono affinché le vittime della tratta di esseri umani beneficino di un trattamento specifico per prevenire la vittimizzazione secondaria evitando, per quanto possibile e conformemente alle disposizioni nazionali e alle norme sulla discrezionalità, la prassi o gli orientamenti giudiziari, quanto segue:

- a) ripetizioni non necessarie delle audizioni nel corso delle indagini e del procedimento penale;
- b) il contatto visivo fra le vittime e gli imputati, anche durante le deposizioni, come audizioni ed esami incrociati, ricorrendo a mezzi adeguati fra cui l'uso di appropriate tecnologie della comunicazione;
- c) deposizioni in udienze pubbliche; e

- d) domande non necessarie sulla vita privata.

#### Articolo 13

Disposizioni generali sulle misure di assistenza, sostegno e protezione **dei minori** vittime **della tratta di esseri umani**

1. I minori vittime della tratta degli esseri umani ricevono assistenza, sostegno e protezione. ***Nell'applicazione della presente direttiva è innanzitutto considerato l'interesse superiore del minore.***
2. Gli Stati membri provvedono affinché, ove l'età della vittima della tratta degli esseri umani risulti incerta e vi sia motivo di ritenere che sia un minore, la persona in questione sia considerata minore e ottenga quindi accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione conformemente agli articoli 14 e 15.

#### Articolo 14

Assistenza e sostegno ai minori vittime

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche volte a proteggere, ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani, a breve e lungo termine, nel recupero fisico e psico-sociale, siano intraprese a seguito di una valutazione individuale della particolare situazione di ogni giovane vittima, tenendo debito conto del parere, delle esigenze e dei timori del minore, ***nella prospettiva di trovare una soluzione sostenibile***. ***Gli Stati membri forniscono l'accesso all'istruzione entro un termine ragionevole ai minori vittime e ai figli delle vittime e offrono loro, conformemente alla legislazione nazionale, assistenza e sostegno a norma dell'articolo 11 della presente direttiva.***
2. ***Gli Stati membri nominano un tutore o un rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani a partire dal momento in cui questi è identificato dalle autorità qualora, in virtù del diritto nazionale, un conflitto di interessi tra il minore e i titolari della responsabilità genitoriale impedisca a questi ultimi di assicurare l'interesse superiore del minore e/o di rappresentare il minore stesso.***
3. Gli Stati membri adottano, ove opportuno e possibile, misure intese a fornire assistenza e sostegno alla famiglia del minore vittima della tratta degli esseri umani qualora la famiglia si trovi nel territorio dello Stato membro. In particolare, ove possibile e opportuno, gli Stati membri applicano alla famiglia in questione l'articolo 4 della decisione quadro 2001/220/GAI.
4. Il presente articolo si applica ***fatto salvo*** l'articolo 11.

#### Articolo 15

Tutela dei minori vittime della tratta di esseri umani nelle indagini e nei procedimenti penali

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, ***secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario***, le autorità ***competenti*** nominino ***un*** rappresentante del minore vittima della tratta di esseri umani qualora, ai sensi della normativa nazionale, i titolari della responsabilità genitoriale non siano autorizzati a rappresentare il minore in ragione di un conflitto di interesse con la vittima.
2. Gli Stati membri provvedono, ***secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario***, affinché i minori vittime della tratta abbiano accesso ***senza indugio*** alla consulenza e all'assistenza legale gratuite, anche ai fini di una domanda di risarcimento, ***a meno che essi dispongano di risorse finanziarie sufficienti***.
3. Fermi restando i diritti della difesa, gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3:
  - a) l'audizione del minore abbia luogo senza ritardi ingiustificati dopo la segnalazione dei fatti alle autorità competenti;
  - b) l'audizione del minore si svolga, ove necessario, in locali appositi o adattati allo scopo;
  - c) il minore sia ascoltato da o mediante operatori formati a tale scopo;

- d) ove possibile e opportuno, il minore sia ascoltato sempre dalle stesse persone;
- e) le audizioni si svolgano nel numero più limitato possibile e solo se strettamente necessarie ai fini del procedimento penale;
- f) il minore sia accompagnato dal suo rappresentante o, se del caso, da un adulto di sua scelta, salvo motivata decisione contraria nei confronti di tale adulto.

4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini relative ai reati di cui agli articoli 2 e 3, le audizioni del minore vittima del reato ovvero del minore testimone dei fatti possano essere videoregistrate e le videoregistrazioni possano essere utilizzate come prova nel procedimento penale, conformemente alle disposizioni di diritto interno.

5. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nei procedimenti penali relativi ai reati di cui agli articoli 2 e 3, possa essere disposto che:

- a) l'udienza si svolga a porte chiuse; e
- b) il minore possa essere ascoltato in aula senza essere fisicamente presente, in particolare ricorrendo ad appropriate tecnologie di comunicazione.

6. **Il presente articolo si applica fatto salvo** l'articolo 12.

#### **Articolo 16**

##### **Assistenza, sostegno e protezione ai minori non accompagnati vittime della tratta di esseri umani**

**1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché le azioni specifiche volte ad assistere e sostenere i minori vittime della tratta di esseri umani di cui all'articolo 14, paragrafo 1, tengano debito conto della particolare situazione di ogni minore non accompagnato.**

**2. Gli Stati membri adottano le misure necessarie per trovare una soluzione durevole basata sulla valutazione caso per caso dell'interesse superiore del minore.**

**3. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, ove necessario, sia nominato un tutore del minore non accompagnato vittima della tratta di esseri umani.**

**4. Gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché, nelle indagini e nei procedimenti penali, secondo il ruolo delle vittime nel pertinente sistema giudiziario, le autorità competenti nominino un rappresentante qualora il minore non sia accompagnato o sia separato dalla famiglia.**

**5. Il presente articolo si applica fatti salvi gli articoli 14 e 15.**

#### **Articolo 17**

##### **Risarcimento delle vittime**

**Gli Stati membri provvedono a che le vittime della tratta di esseri umani abbiano accesso ai sistemi vigenti di risarcimento delle vittime di reati intenzionali violenti.**

#### Articolo 18

##### Prevenzione

1. Gli Stati membri adottano le misure necessarie, **ad esempio nel settore dell'istruzione e della formazione**, per scoraggiare e **ridurre** la domanda, fonte di tutte le forme di sfruttamento correlate alla tratta degli esseri umani.

2. Gli Stati membri adottano, **anche tramite Internet**, azioni adeguate quali campagne di informazione e sensibilizzazione e programmi di ricerca e istruzione, ove opportuno in cooperazione con le organizzazioni della società civile **interessate e altre parti in causa**, miranti a sensibilizzare e ridurre il rischio che le persone, soprattutto i minori, diventino vittime della tratta di esseri umani.

3. Gli Stati membri promuovono la formazione regolare dei funzionari che possono entrare in contatto con vittime effettive o potenziali **della tratta di esseri umani** , compresi gli operatori di polizia in prima linea, affinché siano in grado di individuare le vittime e potenziali vittime della tratta di esseri umani e di occuparsene.

4. **Per far sì che la prevenzione e il contrasto della tratta di esseri umani diventino più efficaci scoraggiando la domanda**, gli Stati membri valutano la possibilità di adottare misure affinché costituisca reato ricorrere consapevolmente ai servizi, oggetto dello sfruttamento di cui all'articolo 2, prestati da una persona che è vittima di uno dei reati di cui allo stesso articolo.

Articolo 19

Relatori nazionali o meccanismi equivalenti

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per istituire relatori nazionali o meccanismi equivalenti cui sia affidato il compito di valutare le tendenze della tratta degli esseri umani, misurare i risultati delle azioni anti-tratta, **anche raccogliendo statistiche in stretta collaborazione con le organizzazioni della società civile interessate attive nel settore**, e di presentare relazioni .

**Articolo 20**

**Coordinamento della strategia dell'Unione relativa alla tratta di esseri umani**

**Per contribuire a una strategia coordinata e consolidata dell'Unione europea al contrasto della tratta di esseri umani, gli Stati membri facilitano i compiti del coordinatore antitratta dell'Unione. In particolare gli Stati membri trasmettono al coordinatore le informazioni di cui all'articolo 19, in base alle quali il coordinatore contribuisce alla relazione che la Commissione presenta ogni due anni in merito ai progressi compiuti nella lotta alla tratta di esseri umani.**

Articolo 21

**Sostituzione** della decisione quadro 2002/629/GAI

La decisione quadro 2002/629/GAI sulla lotta alla tratta degli esseri umani è **sostituita per gli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva** ,fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini per il recepimento nel diritto nazionale.

**Per gli Stati membri che partecipano all'adozione della presente direttiva**, i riferimenti alla decisione quadro si intendono fatti alla presente direttiva.

Articolo 22

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro ...<sup>(17)</sup> .

**2. Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il testo delle disposizioni che recepiscono nei rispettivi ordinamenti nazionali gli obblighi imposti dalla presente direttiva.**

3. Quando gli Stati membri adottano tali **misure** , queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

Articolo 23

Relazione

1. Entro ... <sup>(18)</sup>\*, la Commissione presenta al Parlamento europeo ed al Consiglio una relazione *in cui valuta in che misura gli Stati membri abbiano adottato le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva, compresa una descrizione delle misure applicate ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 4, corredata se del caso di proposte legislative* .

2. *La Commissione presenta, entro ... <sup>(19)</sup>\*\*, una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sulla valutazione d'impatto della legislazione nazionale vigente che rende perseguibile penalmente gli utenti di servizi oggetto dello sfruttamento legato alla tratta di esseri umani sulla prevenzione di tale tratta, corredata se del caso delle proposte opportune.*

Articolo 24

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* .

Articolo 25

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva conformemente ai trattati.

Fatto a ,

*Per il Parlamento europeo Per il Consiglio*

*Il presidente Il presidente*

---

(1) Parere del 21 ottobre 2010.

(2) Posizione del Parlamento europeo del 14 dicembre 2010.

(3) GU L 203 dell'1.8.2002, pag. 1.

(4) GU L 311 del 9.12.2005, pag. 1.

(5) **GU L 328 del 15.12.2009, pag. 42.**

(6) GU L 261 del 6.8.2004, pag. 19.

(7) GU L 168 del 30.6.2009, pag. 24.

(8) GU L 190 del 18.7.2002, pag. 1.

(9) **GU L 182 del 5.7.2001, pag. 1.**

(10) **GU L 68 del 15.3.2005, pag. 49.**

(11) GU L 158 del 30.4.2004, pag. 77.

(12) GU L 82 del 22.3.2001, pag. 1.

(13) **GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.**

(14) GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42.

(15) **GU L 304 del 30.9.2004, pag. 12.**

(16) **GU L 326 del 13.12.2005, pag. 13.**

(17) \* GU: inserire la data: due anni dopo l'adozione della presente direttiva.

(18) \*\* GU: **inserire la data: due anni dopo la scadenza del termine di attuazione della presente direttiva.**

(19) \*\*\* GU: **inserire la data: tre anni dopo la scadenza del termine di attuazione della presente direttiva.**